



Regolamento per la tutela della persona che segnala (whistleblowing)

Stato di aggiornamento – 10.01.2024

1. Inquadramento normativo e scopo della procedura

Il Consorzio ha adeguato i propri canali interni ed esterni per garantire la gestione delle segnalazioni di violazioni di norme (il cosiddetto sistema whistleblowing) secondo il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/2023.

L'obiettivo della Direttiva UE è quello di stabilire regole per garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme, creando canali di comunicazione sicuri sia all'interno delle organizzazioni, sia all'esterno.

La presente procedura si ispira alle Linee Guida di regolamentazione del whistleblowing (Delibera A.N.AC. n.311 del 12 luglio 2023).

N.B.2 - Per ogni approfondimento si rimanda espressamente al D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 ed al sito dell'A.N.AC.: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

2. Responsabilità

Il responsabile di gestione della procedura deve garantire la tutela della riservatezza e dei dati personali della persona che segnala e delle eventuali altre persone coinvolte nell'istruttoria.

3. Definizioni

- Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- persona segnalante oppure segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

4. Chi può segnalare

Le segnalazioni possono essere fatte da:

- lavoratori dipendenti e autonomi;



BONIFIZIERUNGSKONSORTIUM · CONSORZIO DI BONIFICA

PASSER-EISACKMÜNDUNG · FOCE PASSIRIO · FOCE DELL'ISARCO
ÖFFENTLICH-RECHTLICHE KÖRPERSCHAFT · ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

- collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- volontari, tirocinanti;
- azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.

La disciplina si applica anche a persone che hanno terminato il rapporto di lavoro nonché a coloro il cui rapporto non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione, o in altre fasi precontrattuali.

Il segnalante deve inoltre dare chiara indicazione che vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dalla legge.

5. Cosa può essere segnalato e cosa non può essere segnalato

La disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel loro contesto lavorativo. Le condotte oggetto di segnalazione possono riguardare violazioni rispetto a quanto previsto da:

disposizioni dell'Unione Europea (per il dettaglio si rimanda all'art.1 del D.lgs. n.24/2023);

Codice di comportamento.

Sono ammesse anche segnalazioni in forma "anonima".

Sono escluse le segnalazioni:

legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro;

in materia di difesa e sicurezza nazionale;

relative a violazioni già disciplinate in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

6. I canali per segnalare

La persona segnalante può utilizzare i seguenti canali:

- canale interno al Consorzio, come descritto nel successivo paragrafo 7;
- canale esterno gestito dall'A.N.AC. (si rimanda al sito dell'A.N.AC.); vedi successivo punto N.B.4;
- divulgazione pubblica; vedi successivo punto N.B.5;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

7. Il canale di segnalazione interno

Con riferimento al canale di segnalazione interna adottato dal Consorzio, esso assicura la riservatezza sull'identità della persona segnalante o delle persone coinvolte, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa.



BONIFIZIERUNGSKONSORTIUM · CONSORZIO DI BONIFICA

PASSER-EISACKMÜNDUNG · FOCE PASSIRIO · FOCE DELL'ISARCO
ÖFFENTLICH-RECHTLICHE KÖRPERSCHAFT · ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

- in forma scritta, con modalità informatiche inviando una e-mail al seguente indirizzo appositamente dedicato: segnalazione.meldung@bfk.it;
- tramite un incontro diretto con il responsabile delle segnalazioni-Whistleblowing fissato

8. Tutela della persona che segnala

Il responsabile garantisce l'assoluta protezione della riservatezza della persona che segnala e degli eventuali facilitatori.

Egli garantisce il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il Consorzio non può procedere con atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le stesse misure si applicano anche ad altri soggetti: i facilitatori, i colleghi e i parenti fino al 4. grado del segnalante e i soggetti giuridici collegati al segnalante nonché a tutte le altre persone coinvolte nell'istruttoria.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal Comitato per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa in materia di protezione di dati personali.

9. Responsabilità della persona che segnala - Perdita della tutela

Le tutele della persona che segnala non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia; in tali casi il Consorzio può procedere ad irrorare alla persona che ha segnalato una sanzione disciplinare.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

- La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona che segnala, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n.24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del D.lgs. n.24/2023).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 24/2023).